

Recupero dei castagneti da frutto: tra regimi di tutela, politiche settoriali e questione sociale, il difficile contrasto dell'abbandono produttivo

Di Giovannantonio C.¹, Cristofori V.², Vannini A.³

¹ Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSLAL) Roma.

² Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE). Università della Tuscia - Viterbo.

³ Dipartimento per la Innovazione nei Sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali (DIBAF). Università della Tuscia - Viterbo.

Premessa

Il recupero dei castagneti da frutto in abbandono riveste notevole interesse, trattandosi di una coltura di pregio con molteplici funzioni in ambito ambientale, paesaggistico ed economico.

A livello nazionale la superficie a castagneti da frutto è passata dai 145.000 ettari del 1970 ai 52.000 ettari del 2010 (1); il fenomeno dell'abbandono si è già ampiamente consolidato, dal punto di vista vegetazionale, con l'affermazione di specie climax. Sotto il profilo normativo la transizione viene cristallizzata a bosco misto, la cui dinamica, venute meno le ordinarie pratiche colturali di gestione del castagneto, prelude all'affermazione di specie forestali competitive e/o di polloni su piante da frutto deperienti: in Piemonte è stata individuata una soglia di presenza residua di castagni da frutto vitali (30 piante/ettaro) al di sotto della quale non è ipotizzabile il recupero della formazione specializzata.

Tuttavia, anche se tardivamente, il recupero della coltura è oggetto di interventi normativi, presupposto di un eventuale sostegno per la riattivazione dei castagneti in abbandono.

Con l'emanazione del *Testo Unico in materia di Foreste e Filiera Forestali* (D. Lgs 34/2018, di seguito TUFF) *il castagneto da frutto in coltura è stato escluso dalla nozione di bosco*; ma ad oggi solo alcune Regioni si sono conformate al cambio di paradigma; perdura, pertanto, in gran parte di esse, la doppia assimilazione del castagneto da frutto:

- a bosco, ai fini della gestione della formazione arborea;
- a superficie agricola, ai fini della produzione di frutta in guscio.

In tale prospettiva, atteso che la transizione a bosco viene registrata solo nei suoi esiti finali e non nel suo divenire, sarebbe necessario monitorare a intervalli costanti *la dinamica della formazione arborea e l'evoluzione delle imprese, al fine di ricondurre la SAU attiva al versante agricolo; nel dettaglio:*

a) Sulle aree in cui l'abbandono colturale ha già determinato la transizione a bosco misto, stimate in oltre 100.000 ettari su scala nazionale, ciascuna Regione è chiamata a valorizzare le previsioni del DM 12 agosto 2021 (2) laddove è prevista la possibilità di individuare, nel Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR), le superfici agricole transitate a bosco meritevoli di tutela e ripristino in coltura: in pratica, ribaltando la logica dell'autorizzazione forestale ad istanza singola, è la Regione che è chiamata a scegliere se introdurre nella pianificazione la rimessa a coltura del castagno da frutto in abbandono, perché realizza una pluralità di interessi pubblici (valenze paesaggistiche ed occupazionali, contrasto del dissesto e del riscaldamento globale). A tal fine, la stessa normativa chiarisce che l'implementazione nel PTPR delle superfici da recuperare necessita di un quadro informativo derivante da immagini del volo GAI del 1954: ad oggi poche Regioni ne dispongono per l'intero territorio, e la relativa acquisizione dall'IGM, l'ortorettifica ed interpretazione, fino alla trasposizione particellare, sono sicuramente gravose in termini di risorse umane e finanziarie, ma sono precondizioni non rinunciabili per operare

(1) *La castanicoltura da frutto in Italia – a cura di Tatiana Castellotti e Paola Doria – Quaderni Rica CREA 2016.*

(2) *Decreto Mipaaf 12 agosto 2021 recante “Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali e per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali, ai sensi dell'art 7 comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34, preesistenti per le superfici di cui all'art. 5 comma 2 lettera a) del medesimo decreto.”*

scelte omogenee su scala territoriale, altrimenti ricondotte ad opzioni parziali (paesaggi storici già iscritti a Registro nazionale MiPAAF) o puntiformi (perizie giurate, immagini di data certa, presenza di manufatti, ecc.); resta da verificare la robustezza dei dati per il castagno da frutto derivanti da immagini del volo GAI 1954, che hanno una scala 1:33.000, per garantire una adeguata rappresentazione del patrimonio esistente all'epoca; la base cartografica di riferimento normativo può essere opportunamente integrata con successive immagine satellitari storiche, documentazione catastale, ecc.; rilevante, a tal fine, il valore documentale che il PTPR attribuisce alla CUS ⁽³⁾ anche se formata in epoca successiva, al fine di ricostruire la dinamica di castagneti, in gran parte di antica formazione, la cui involuzione è più lenta rispetto agli assetti aziendali.

b) E' necessario consolidare una misura periodica ed attendibile dell'abbandono colturale ancora in itinere nei castagneti, concentrando il lavoro, anche con rilievi al suolo, su quella porzione di SAU ancora produttiva che risulti, al tempo stesso, oggetto di manutenzione ma non iscritta in un fascicolo aziendale ⁽⁴⁾, al fine di intervenire prima dell'ulteriore consolidamento delle formazioni boschive. Nonostante siano trascorsi più di 20 anni dall'introduzione dell'anagrafe aziendale, nella letteratura di settore scarseggiano analisi di filiera che muovano dai dati delle superfici in coltura ed iscritte a fascicolo, cui è correlata anche la legittimazione alla vendita del prodotto; è un presupposto per circoscrivere gli altri insiemi, ovvero quello dell'abbandono e quello delle superfici produttive che, almeno formalmente, restano relegate all'autoconsumo familiare. La centralità della SAU a fascicolo viene ulteriormente ribadita dalla recente pubblicazione del DM MiPAAF 27 maggio 2022 ⁽⁵⁾ sulla attivazione del *catasto frutticolo ed olivicolo nazionale*, che sarà alimentato dagli organismi pagatori e che, a meno di espresse implementazioni disposte dal MiPAAF, sarà riferito alle *sole* aziende in anagrafe aziendale, lasciando sullo sfondo la SAU attiva non dichiarata, che conserva un suo indiscusso potenziale produttivo.

Per la natura delle competenze richieste e per la scala delle risorse necessarie, il consolidamento di un flusso costante di dati sui castagneti non iscritti all'anagrafe rende necessario *estendere il lavoro di monitoraggio, attualmente in capo agli organismi pagatori per le sole superfici a fascicolo e beneficiarie di provvidenze, su tutte le superfici a castagneto da frutto*, con standard conformi ai dettami europei per la SAU a fascicolo. Se ne avvantaggerebbero tutti i livelli di programmazione, in gran parte in corso di definizione: la nuova PAC, il PSRN MiPAAF ed i PSR regionali 2023/27, l'OCM ortofrutta, il Piano Castanicolo MiPAAF e la Strategia Forestale Nazionale recentemente approvata ⁽⁶⁾, che garantisce una proiezione ventennale secondo le previsioni del richiamato D. Lgs. 34/2018 ma che, ad oggi, non reca azioni per i castagneti da frutto, siano essi in coltura (ed in ogni caso assimilati a bosco in molte Regioni) o in abbandono (e quindi bosco in tutte le Regioni). Misurare l'insieme delle superfici oggetto di abbandono colturale è gravoso, non solo perché si tratta di una dinamica pluriennale, generalmente attestata da una progressiva crescita dell'incidenza al suolo delle chiome di essenze forestali, ma per una serie di criticità, tra le quali:

⁽³⁾ la CUS - Carta Uso del Suolo in scala 1:10.000, con maglia ad 1 ettaro, anche se rappresenta fenomeni molto successivi al 1954, ha un valore documentale per il PTPR.

⁽⁴⁾ Il fascicolo aziendale è stato introdotto in Italia a far data dal 30 giugno 2000, in attuazione del DPR 1 Dicembre 1999, n. 503 – Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173; successivamente, il fascicolo aziendale è stato integrato dallo strumento "Piano colturale grafico" (PCG) in attuazione del Reg UE 809/2014 che, all'art. 17, prevede la fornitura alle aziende di un modulo prestabilito e il corrispondente materiale grafico (di cui all'art 72 del Reg. UE 1306/2013) che consente il trattamento dei dati alfanumerici e territoriali delle aree dichiarate, al fine di prevenire gli errori dei beneficiari al momento di dichiarare le superfici agricole richieste a premio, secondo "parcelle agricole" di superficie non inferiore a 200 mq.

⁽⁵⁾ Il catasto frutticolo nazionale, istituito con legge 30 dicembre 1998 n. 145, art. 1 commi 666 e 667, in funzione dell'OCM con una dotazione di 5 Mln €, è stato poi esteso al comparto olivicolo; il DM MiPAAF 27 maggio 2022 (GU n. 189 del 13/08/2022) lo aggancia al Piano Strategico Nazionale della PAC, di cui al Reg. 2115/2021, e ne garantisce l'operatività col sistema SIPA in capo al SLAN.

⁽⁶⁾ DM MiPAAF 23 dicembre 2021, in G.U. n. 33 del 09/02/2022.

- Le due definizioni (castagneto da frutto in attualità di coltura e castagneto in abbandono) sono sempre più *diversificate su base regionale*, nell'ambito di normative forestali che attestano progressive divaricazioni per ciascuna delle due nozioni, maturata negli ultimi decenni in carenza di una univoca definizione nazionale di bosco (7), differenziata su scala regionale, ed a cui vengono ancora variamente ricondotte sia le superfici in produzione già iscritte a fascicolo, sia quelle con vegetazione in transizione. Ciò nonostante il D. Lgs. 34/2018, all'art. 5 c. 1 lettera b), abbia espressamente escluso dalla nozione di bosco i castagneti da frutto in attualità di coltura od oggetto di ripristino;
- E' frequente il ricorso a onerose perizie tecniche di parte per documentare che i castagneti sono in attualità di coltura, perché l'analisi di immagine non è sufficientemente affidabile; al riguardo andrebbe rafforzata la ricerca di applicativi idonei a garantire una migliore lettura dei processi in atto, coerenti con gli standard UE introdotti con il Reg. UE 2116/2021 (8);
- L'abbandono colturale (al netto dei processi di consumo di suolo, significativi ma concentrati nelle aree di pianura) è sicuramente correlato ad una molteplicità di fattori, tra cui gli andamenti demografici, la redditività e la scala aziendale; i dati disponibili in letteratura (9) (10) (11), relativi alle dinamiche demografiche ed al sistema agricolo nel suo complesso, evidenziano che la ristrutturazione aziendale intervenuta nell'agricoltura italiana negli ultimi decenni ha inciso sul numero di aziende, più che sulla superficie utilizzata: *la variazione delle superfici agricole utilizzate non è significativamente influenzata dalle aziende senza successore, quanto dalla scala aziendale*; ciò è ancor più evidente nel caso del castagneto da frutto, per il quale, in presenza di una classe modale di aziende con SAU castanicola inferiore all'ettaro, andrebbe valorizzato il ruolo che le aziende di maggiore dimensione stanno già esercitando ai fini di una parziale ricomposizione fondiaria;
- la nozione di superfici agricole in abbandono è anch'essa variamente definita da una serie di normative nazionali e regionali, mentre per le superfici agricole oggetto di ordinarie pratiche colturali, dichiarate da *imprese attive*, vige una definizione univoca in ambito UE: le superfici di castagneto a fascicolo rappresentano pertanto, almeno formalmente, un indicatore della conduzione aziendale associata al costante esercizio di *minime pratiche colturali* (anche se è spesso evidente il ritardo di interventi di rivitalizzazione quali potature, reinnesti, reimpianto chiarie, anche in aziende attive);
- parallelamente, le superfici a castagneto non dichiarate a fascicolo non possono essere assimilate tout-court alla nozione di abbandono: esse rappresentano un insieme variegato, in cui convivono gestione per autoconsumo, conduzioni opportunistiche correlate ad alternanza produttiva, il tutto con vario gradiente dei fenomeni involutivi che precorrono l'abbandono: un insieme eterogeneo di superfici a castagneti spesso secolari, che restano escluse dall'applicazione di qualsiasi politica di sostegno, in quanto carenti della figura *dell'agricoltore attivo*, condizione minima per l'accesso alle strategie finora declinate. Per tali superfici, che nei distretti più marginali risultano al tempo stesso frammentate e di notevole entità, andrebbero

(7) il TUFF (D. Lgs. 34/2018) non è pervenuto ad una univoca definizione di bosco, in quanto essa è di competenza delle Regioni ai sensi del DPR 616/1977 e dell'art. 117 della Costituzione; le definizioni di bosco richiamate dal TUFF sono quelle relative a materie di competenza statale, quali:

a) quella recata dal D. Lgs. 227/2001 (integralmente abrogato);

b) quella recata dalla legge 21 novembre 2000, n. 353 in materia di prevenzione degli incendi boschivi;

c) quella contemplata dal DPR 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di autorizzazioni paesaggistiche;

d) quella contemplata dagli art. 142 e 149 del Codice del Paesaggio (D. Lgs. 42/2004) che proietta la sua efficacia anche ai fini del diritto penale, per il quale non è ammesso un profilo di normazione concorrente tra Stato e Regioni.

(8) Reg. UE 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 – art. 65 par. 4 lettera b).

(9) A. Corsi, G. De Vita - Cambiamento strutturale dell'agricoltura: il ruolo della demografia e della successione familiare - *Agriregionieuropa* anno 13 n. 49, Giugno 2017.

(10) La geografia delle aree interne nel 2020: vasti territori tra potenzialità e debolezze – Focus Istat del 20/07/2022.

(11) Il futuro del modello agricolo europeo: implicazioni socioeconomiche e territoriali del calo del numero di aziende agricole e agricoltori nella UE - Ricerca del Parlamento Europeo per la Commissione AGRI – Unione Europea 2022.

avviate azioni specifiche di massima semplificazione almeno fino ai 2 ettari, evitando, come spesso accaduto nei PSR, punteggi premiali per lo IAP rispetto all'agricoltore attivo, in considerazione dell'interesse pubblico al ripristino funzionale della matrice dei castagneti. A tal fine bisognerebbe privilegiare, anche attraverso il nuovo Piano Castanicolo MiPAAF, contributi forfettizzati ad ettaro per interventi di ristrutturazione, da erogare in regime di *de minimis* su bandi a sportello, senza graduatoria, rafforzando il ruolo delle aziende attive con l'affitto a patto in deroga ed implementando sollecitamente gli inventari della Banca della terra, ancora in via di formazione in gran parte delle Regioni, favorendo l'affidamento in concessione a cooperative giovanili della SAU castanicola disattivata.

La nozione normativa di superfici agricole interessate da abbandono colturale

In materia di recupero dei terreni incolti o in abbandono, le normative nazionali succedutesi negli ultimi 80 anni, pur richiamando costantemente l'interesse pubblico a garantire occupazione in agricoltura (dapprima alle masse bracciantili di un Paese ancora in guerra, da ultimo ai giovani del Mezzogiorno) riflettono il progressivo affievolirsi della questione agraria: è interessante rilevare come la definizione dell'incolto o dell'abbandono muti negli anni, da una nozione del 1944 ⁽¹²⁾ di terreno anche solo insufficientemente coltivato, o suscettibile di passare da ordinamenti estensivi ad intensivi, ad una definizione correlata agli anni di mancato utilizzo che passano, a loro volta, dai 2 anni di mancata coltivazione della legge 440/1978 ⁽¹³⁾ tuttora vigente, ai 10 anni di mancata coltivazione della legge 123/2017 per le regioni del Mezzogiorno ⁽¹⁴⁾. Con lo spopolamento rurale e la mancata riforma fondiaria nelle aree interne, il tema delle strutture fondiarie non è stato più al centro dell'agenda politica, come attesta la mancata definizione della minima unità colturale e nonostante gli art. 42 e 44 della Costituzione Italiana ⁽¹⁵⁾. I 10 anni di mancata coltura necessari per configurare l'abbandono nelle regioni del Sud, di cui alla L. 123/2017, non sono minimamente idonei a contrastare la transizione vegetazionale che, allorché si consolida con specie arboree forestali, risulta a sua volta tutelata da direttive UE e da normative paesaggistico-ambientali di rango costituzionale. Nel caso di superfici a castagno da frutto, spesso frammentate (e quindi più esposte all'effetto bordo) la transizione a bosco misto diventa di fatto irreversibile, atteso che l'onere della procedura amministrativa per una eventuale rimessa a coltura (autorizzazioni forestale e paesaggistica, cui va aggiunta la valutazione di incidenza se si ricade in aree N2000) può raggiungere costi superiori al valore del fondo.

⁽¹²⁾ Decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944 n. 279 (c.d. decreto Gullo) - *Concessione ai contadini delle terre incolte* - art. 1: *Le associazioni di contadini, costituite in cooperative o in altri enti, possono ottenere la concessione di terreni di proprietà privata o di enti pubblici, che risultino incolti o insufficientemente coltivati, cioè tali da potervi praticare colture o metodi culturali più attivi ed intensivi, in relazione anche alle necessità della produzione agricola nazionale. Art 5: La durata della concessione non può oltrepassare quattro anni agrari.*

⁽¹³⁾ Legge 4 agosto 1978 n. 440 - *Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate* - Art. 2 *Ai fini della presente legge si considerano incolte o abbandonate le terre, suscettibili di coltivazione, che non siano state destinate ad utilizzazione agraria da almeno 2 annate agrarie.*

⁽¹⁴⁾ D.L. 20 giugno 2017 n. 91, convertito nella Legge 3 agosto 2017, n. 123 - Art. 3 *Banca delle terre abbandonate o incolte e misure per la valorizzazione dei beni non utilizzati*

1. *Per rafforzare le opportunità occupazionali e di reddito dei giovani, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è individuata in via sperimentale la seguente procedura di valorizzazione di terreni abbandonati o incolti e di beni immobili in stato di abbandono ai sensi del c. 2.*

2. *Ai fini dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, si considerano abbandonati o incolti:*

a) *i terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata l'attività agricola minima da almeno dieci anni, in base ai principi e alle definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e alle disposizioni nazionali di attuazione;*

b) *i terreni oggetto di rimboscimento artificiale o in cui sono insediate formazioni arbustive ed arboree, ad esclusione di quelli considerati bosco ai sensi delle norme vigenti in materia, nei quali non siano stati attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi quindici anni.*

⁽¹⁵⁾ Costituzione della Repubblica Italiana - Articolo 44 - *Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. - Art. 42 c. 2 - La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.*

Acquisito che le normative nazionali e regionali non offrono, al momento, una adeguata e uniforme strumentazione per circoscrivere l'insieme dell'abbandono colturale, sia esso consolidato o in itinere (che implica letture periodiche ravvicinate), un elemento di sicuro interesse è rappresentato dal patrimonio di dati presenti a fascicolo aziendale che, come già anticipato, è uno strumento oramai consolidato, derivato dalle politiche UE sullo sviluppo rurale, cui corrisponde in maniera univoca un operatore identificato da un CUAA ⁽¹⁶⁾. I fascicoli aziendali ci restituiscono il dettaglio di superfici mantenute da agricoltori attivi ed interessate da una *attività agricola minima* ⁽¹⁷⁾ praticata con cadenza annuale e che risponda ai seguenti criteri:

- prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi;
- limitare la diffusione delle infestanti;
- nel caso di colture permanenti, mantenere in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali;
- non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti.

L'inquadramento della relazione tra elevata frammentazione e mancata emersione dei castagneti (con conseguente elusione del percorso non più derogabile: *anagrafe aziendale* → *fascicolo* → *adempimenti documentali/contributivi* → *accesso ai fondi UE*) non è rinvenibile neanche nella proposta di legge unificata che era in itinere nella XVIII legislatura ⁽¹⁸⁾, sicuramente lodevole per il sostegno previsto a favore delle aziende attive, ma che purtroppo non recava alcuna innovazione per l'individuazione (e mobilitazione) delle superfici a castagneto non dichiarate a fascicolo aziendale. Dalla sommaria disamina operata, risulta evidente che l'affinamento delle politiche UE sullo sviluppo rurale ha portato negli ultimi anni ad una qualità dell'informazione territoriale di assoluto valore, tale da rendere sostanzialmente superata la stessa logica dei censimenti generali ISTAT (quello del 2020 sarà l'ultimo della serie decennale); è altrettanto evidente, però, che il vulnus di qualsivoglia strategia di recupero è rappresentato *dalla carenza del quadro informativo omogeneo sull'insieme delle superfici, non ancora forestali e non interessate dai processi di consumo del suolo* ⁽¹⁹⁾, che non ricadono in un fascicolo aziendale: tale carenza risulta ancor più problematica alla luce del fatto che, nella gerarchia delle fonti, le normative ambientali e di tutela paesaggistica sono sovraordinate a quelle per lo sviluppo rurale, ma solo da queste ultime discendono letture costanti della dinamica antropica sulle superfici agricole e, purtroppo, ad oggi limitate alle superfici a fascicolo, il che ingenera due questioni:

- a) non vi è alcun canale formale che valorizzi, nel PTPR e in altre pianificazioni, il dettaglio delle informazioni detenute dagli organismi pagatori per le superfici a fascicolo, né in termini inventariali né in termini di flusso, atteso il costante aggiornamento annuale;
- b) non vengono monitorate le dinamiche in atto relative a superfici non a fascicolo che, proprio in quanto non più associabili ad aziende, sono esposte a massimi fattori di criticità (incendi, dissesto idrogeologico, ecc.) se non all'esito finale della transizione a bosco.

In tal senso, andrebbero pienamente valorizzate, nelle normative e nelle pianificazioni di competenza nazionale e regionale, le previsioni recentemente recate dal richiamato Reg. UE 2116/2021 che all'art 65 introduce un *sistema di monitoraggio delle superfici* ovvero *“una procedura*

⁽¹⁶⁾ CUAA: codice unico azienda agricola, costituito dal codice fiscale per le persone fisiche e dalla partita IVA per quelle giuridiche.

⁽¹⁷⁾ lettere a e b dell'art. 2, comma 1 del D.M. 7 giugno 2018, n. 5465; regole di condizionalità stabilite dall'art. 93 del Reg. UE 1306/2013; dal 2018 esiste anche un “Registro grafico delle superfici non mantenute”, che dopo tre anni diventano superfici abbandonate, appositamente codificate nel GIS: 667 – seminativi abbandonati; 668 – colture arboree abbandonate; il tutto discende dalla condizionalità e dal disaccoppiamento PAC, ma è un quadro informativo sulle superfici abbandonate limitato ai soli titolari di fascicoli aziendali attivi.

⁽¹⁸⁾ Atti parlamentari – Camera dei Deputati – proposta di legge n. 1650 - Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva.

⁽¹⁹⁾ Il consumo di suolo, definito come variazione da una copertura non artificiale (suolo non consumato) a una copertura artificiale del suolo (suolo consumato) in Italia viene stimato da ISPRA e dalla rete delle Agenzie regionali di protezione ambientale, sulla scorta della Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire); essa costituisce la cornice in cui far confluire le informazioni metadate relative a tutte le categorie di uso dei suoli, siano essi agricoli a fascicolo, forestali, consumati, o agricoli disattivati; questi ultimi, in assenza di specifiche attribuzioni di competenza, scontano la carenza di standard condivisi, oltre che di risorse umane e finanziarie dedicate.

periodica e sistematica di osservazione, sorveglianza e valutazione delle attività e pratiche agricole sulle superfici agricole tramite i dati dei satelliti Sentinel e Copernicus o altri dati di valore almeno equivalente”; è una formulazione che offre ampie opzioni a MiPAAF e Regioni di monitorare *tutte* le superfici agricole e non solo quelle che accedono a pagamenti nell’ambito delle politiche di sviluppo rurale, senza contare che una valutazione della reale efficacia di queste ultime non può prescindere dal considerare il sistema agricolo nella sua interezza, non solo la parte a fascicolo che beneficia di provvidenze (in progressiva rarefazione al crescere della quota altimetrica).

La nozione di castagneto da frutto in coltura e di castagneto da frutto in abbandono

Come sommariamente anticipato, il quadro normativo vigente a livello nazionale e regionale offre un panorama molto variegato anche sulla definizione di castagneto da frutto. In primo luogo va richiamata la lentezza con la quale le Regioni si stanno conformando al TUFF, anche a causa della numerosità dei relativi decreti di attuazione e della loro non totale emanazione; in ogni caso, ai fini della presente disamina valga considerare che solo Campania, Calabria e Piemonte si sono conformate all’art. 5 del Testo Unico, laddove si prevede l’esclusione dei castagneti da frutto in attualità di coltura dal novero delle superfici forestali; il mancato adeguamento delle normative regionali al TUFF determina un paradosso per i castagneti di nuovo impianto (realizzati per la quasi totalità in aree esclusivamente agricole, a fasce altimetriche inferiori e con specie diverse dalla *C. sativa*) che resteranno aree forestali su SAU agricola. Non solo: per le superfici dei castagneti in abbandono, connotate come bosco anche in base al TUFF, si pone un problema di inquadramento ai fini delle misure strutturali: è attualmente impossibile finanziare con il PSR la riconversione a frutto di castagneti rimboschiti, in quanto l’asse competitività è riservato alle superfici *già agricole* all’atto dell’istanza, mentre le misure strutturali riservate alle superfici forestali sono finalizzate a *consolidare le funzionalità del bosco*, giammai ad una sua riconversione a superficie agricola; per il castagneto in abbandono andrebbe introdotta a livello nazionale una deroga espressa per l’asse competitività, in modo che possa essere valorizzata da tutte le Regioni.

Altro elemento di riflessione è offerto dalla diversa definizione di castagneto da frutto nelle normative forestali attualmente vigenti nelle Regioni, in parte giustificata da peculiarità locali: in molte normative non è prevista né superficie minima (e in tal caso si fa riferimento a quella definita per il bosco) né un numero minimo di piante/ha; le normative più recenti agganciano invece il castagneto in coltura ad indici di densità, che può essere a sua volta assoluta (piante di castagno da frutto/ettaro, variabile tra un minimo di 40 dell’Emilia Romagna alle 70 della Campania) o relativa (il castagno deve rappresentare almeno il 70% degli individui/ettaro); tale indice permette forse di oggettivare più semplicemente, rispetto alla proiezione delle chiome al suolo, le situazioni di transizione, ai fini della attivazione di iter autorizzativi per il recupero.

Altro elemento di differenziazione riguarda l’attestazione dell’abbandono, più spesso rimessa al numero di anni di mancata esecuzione di pratiche colturali minime, variabile a sua volta tra 10 e 15 anni, ma di incerta documentabilità, se non indirettamente in base all’età delle specie neoinsediate, oppure ricondotta ad una combinazione di indicatori, quali il grado di copertura e la funzionalità prevalente. Il recupero dei castagneti prevede in ogni caso procedure autorizzative, in funzione della superficie, accompagnate da progetti di miglioramento e cronoprogrammi funzionali atti ad evitare che durante la rimessa a coltura persistano aree di chiara di notevole ampiezza. Ciò fa sì che il processo di recupero produttivo abbia una proiezione temporale di durata superiore alla vigenza degli strumenti di programmazione; attualmente solo la Strategia forestale del TUFF, che ha una proiezione ventennale, offrirebbe adeguata copertura ai tempi di riconversione delle superfici in transizione: se ne potrebbe tener conto, al fine di offrire copertura normativa ad interventi che altrimenti non sarebbero compatibili con la vigenza dei PSR.

Conclusioni

L'abbandono colturale dei terreni agricoli è un fenomeno che interessa tutti i Paesi UE, ed è frutto di una dinamica multifattoriale ampiamente nota (senilizzazione, problematiche fitosanitarie, frammentazione fondiaria, sentiero tecnologico orientato alla sostituzione del lavoro, ecc.) e che, nel caso dei castagneti da frutto in abbandono, è accentuata dal cambiamento climatico in atto. Dalle analisi sviluppate in ambito UE per la DG AGRI, emerge che l'abbandono è una problematica che investe massicciamente tutte le aree storiche di agricoltura mediterranea e di autoconsumo, nelle quali *la principale determinante delle strutture delle aziende agricole è la struttura stessa dell'azienda nel passato*; ciò fa sì che, in assenza di rapidi adattamenti strutturali, l'abbandono dei castagneti si proietti anche sui decenni a venire, stante il perdurare della frammentazione fondiaria e di indici demografici previsti in calo almeno fino al 2050, in particolare nelle aree marginali di maggior insediamento dei castagneti.

Il TUFF esclude dalla definizione di bosco il castagneto da frutto in costanza di coltura ma, per effetto della potestà normativa delle Regioni in materia agricola e forestale, il castagneto da frutto è oggetto di una progressiva divaricazione dei profili definitivi:

- *per il castagneto in coltura*: tra Regioni che ne mantengono l'assimilazione a bosco (Emilia Romagna, Lazio, Toscana) e Regioni che lo riconducono alla sfera agricola (Calabria, Campania, Piemonte);
- *per i diversi indici di densità relativi alla superficie in coltura*: che può essere assoluta (piante di castagno da frutto/ettaro, variabile tra un minimo di 40 dell'Emilia Romagna alle 70 della Campania) o relativa (il castagno deve rappresentare almeno il 70% degli individui/ettaro, opzione valorizzata in Campania);

- *per il castagneto in abbandono colturale*: tra Regioni che valorizzano la prevalenza di copertura e struttura della formazione arborea (Emilia Romagna), Regioni che contemplano il numero di individui vitali residui (almeno 30, in Piemonte) e Regioni che fanno riferimento agli anni di mancata manutenzione, a sua volta variabile tra 10 anni (Lazio e Calabria) e 15 anni (Campania). Pur nella articolazione dei profili definitivi, dal 2018 ad oggi, in molte Regioni si interviene espressamente per il recupero dei castagneti in abbandono: premesso che solo la Campania, ad oggi, fa espresso riferimento alle previsioni del DM Mipaaf 12 agosto 2021 per implementare il recupero dei castagneti nel PTPR, diversi interventi per il recupero dei castagneti da frutto vengono declinati, a partire dalla Toscana, anche se in chiave paesaggistica e non produttiva. Da segnalare, infine, la scelta del Friuli di dotarsi di un Piano Castanicolo regionale che muove dal censimento dei castagneti, e quella delle Marche di sostenere il recupero in regime di *de minimis*, scelte che andrebbero entrambe valorizzate nel Piano Castanicolo nazionale, al pari del volo GAI del 1954, del ruolo dell'Anagrafe Aziendale attiva dal 2000 in ambito UE e della necessità di far riferimento a standard UE, sia per quanto attiene l'individuazione delle superfici (SIPA o equivalenti) sia per la definizione di superfici agricole in abbandono coerenti con le previsioni per la SAU a fascicolo (tre anni di mancato esercizio delle minime pratiche colturali).

Il recupero dei castagneti in abbandono resta di difficile attuazione non solo per le richiamate problematiche sociali e normative, ma anche perché ad esse si somma un elemento *abilitante* per qualsiasi strategia di recupero, rappresentato dalla *disponibilità di dati costantemente aggiornati e coerenti con le normative paesaggistiche vigenti*: tutto l'impianto delle politiche di settore in agricoltura è definito da una regolamentazione europea incentrata su *Anagrafe e fascicoli aziendali*, alimentati da dati di parcelle georiferite, ed oggetto di verifiche annuali mediante sistemi di monitoraggio da immagine, a loro volta di standard codificato. Un impianto che, ad oggi, non contempla alcun indirizzo politico nazionale o regionale di *estensione del monitoraggio alle superfici agricole non dichiarate a fascicolo*, nonostante il margine offerto dall'art 65 del Reg UE 2116/2021 che permette di estendere il monitoraggio *a tutte* le superfici agricole, siano esse a fascicolo e quindi destinatarie di sostegni, o non a fascicolo. Tale opzione è centrale per il futuro, non solo dei castagneti in abbandono: *l'approssimazione delle politiche finora declinate discende prioritariamente dall'assenza di strumenti*

di valutazione dell'abbandono colturale che siano coerenti con gli standard UE; un monitoraggio con strumenti SIPA o equivalenti, invece:

- renderebbe omogenea la lettura dei fenomeni in atto su scala nazionale;
- garantirebbe uno strumento assistito da risorse *costanti* in quanto correlate alla PAC;
- garantirebbe dati che, oltre alla coerenza con gli standard UE obbligatori, avrebbero un carattere di *flusso*, anziché un carattere di inventario della SAU in abbandono (nella migliore delle ipotesi periodico, quando non occasionale, o semplicemente *assente*, come allo stato dell'arte per la quasi totalità delle Regioni);
- garantirebbe l'aggiornamento della CUS (ovvero il riferimento cartografico *normato* che alimenta il PTPR) al massimo ogni tre anni.

E' evidente che il contrasto dell'abbandono colturale necessita di condizioni abilitanti a partire dalla sfera paesaggistica, sovraordinata a quella agricola e indispensabile per mobilitare le superfici che, in esito all'insediamento di altre essenze arboree, sono transitate nella nozione di bosco.

L'insieme delle superfici relitte, ad elevata frammentazione, accoglie certamente tutto il gradiente dell'abbandono, dai castagneti già rimboschiti a quelli coltivati per autoconsumo, ed è di sicuro interesse per le strategie di contrasto del dissesto, del cambiamento climatico e dello spopolamento; il recupero (e/o emersione) di queste notevoli superfici impone infine una riconsiderazione delle procedure autorizzative e soprattutto una massima semplificazione per l'accesso alle politiche attive che, finora, non hanno mai scalfito il processo di abbandono.

A tale esito hanno concorso anche le poche strategie declinate che, nel caso delle misure strutturali, sono incentrate sullo IAP (fino a 40/100 di punteggio nelle graduatorie delle misure a bando) e non sull'agricoltore attivo: ciò è accaduto anche nelle aree classificate C e D dei PSR ovvero nei territori a più elevata marginalità; infine, andrebbero valorizzati i dati di cui dispone l'Ufficio Statistico dell'Agenzia Entrate (*univoci codici tributo, sempre associati a particelle catastali e durata dei contratti*) per valutare il ruolo finora esercitato, sui diversi territori, dall'affitto a patto in deroga ex art. 45 legge 203/82, quale leva per la mobilità del fattore fondiario verso aziende di neoformazione o più grandi, atteso che esso permette anche di formalizzare, con l'avallo delle OO.SS., il mancato riconoscimento delle migliorie apportate dal conduttore a fronte di contratti di idonea durata; rafforzando il ruolo dei patti in deroga, si conseguirebbe un esito equivalente o complementare a quello atteso dall'attivazione delle Banche regionali della Terra che, laddove operanti, hanno mobilitato quasi esclusivamente terreni del patrimonio pubblico disponibile, di minima entità rispetto ai terreni privati in abbandono.